

DISPENSA
SULLE MODIFICHE INTRODOTTE
NELLA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO DI IMPRESA
A VALERE DALL'ESERCIZIO 2016

D.Lgs. n. 147/2015
(Decreto crescita e internazionalizzazione)

L. 208/2015
(Legge di stabilità 2016)

Le novità in materia di deducibilità degli interessi passivi nel reddito di impresa

La disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti che svolgono attività di impresa è costituita da tre regimi tra loro alternativi:

- per i soggetti IRES diversi da quelli che svolgono attività finanziaria, la deducibilità degli interessi passivi sostenuti si effettua nel limite degli interessi attivi e, per l'eccedenza, del 30% del ROL;
- per i soggetti che svolgono attività finanziaria, è previsto un regime forfetario di deducibilità degli interessi nella misura del 96% ;
- per i soggetti IRPEF imprenditori (imprenditori individuali, snc e sas), per la deducibilità è richiesto soltanto che gli interessi passivi sostenuti siano inerenti all'attività di impresa svolta.

Novità in vigore a partire dal 2016

L'art. 4 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 (c.d. "decreto crescita e internazionalizzazione") ha modificato la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi per le imprese a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 7.10.2015 (ossia, dal 2016 per i soggetti "solari"). In particolare:

1. è stata ampliata la nozione di ROL, che dovrà tenere conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.;
2. è stato definito l'ambito applicativo dell'art. 1 co. 36 della L. 244/2007, in base al quale è possibile beneficiare della piena deducibilità degli "interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione";
3. è stato abrogato l'art. 3 co. 115 della L. 549/95, ossia sono stati eliminati i vincoli alla deducibilità, in capo all'emittente, degli interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari.

Novità in vigore a partire dal 2017

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia, dal 2017 per i soggetti c.d. "solari"), l'art. 1 co. 67 - 69 della L. 28.12.2015 n. 2087 (legge di stabilità 2016) ha previsto che gli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli enti creditizi continuano ad essere esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo del c.d. "ROL" e diventano deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100%, anziché per il 96%. La deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi passivi rimarrà per le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi.

2 SOGGETTI IRES

Per i soggetti IRES individuati dall'art. 73 del TUIR, gli interessi passivi sostenuti nello svolgimento dell'attività di impresa seguono le regole dell'art. 96 del TUIR. Si ricorda che sono soggetti passivi IRES:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società consortili, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;

- le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2.1 SOGGETTI IRES CHE SVOLGONO ATTIVITÀ INDUSTRIALE O COMMERCIALE

La generalità dei soggetti IRES, con l'esclusione dei soggetti finanziari (banche, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi), rientra tra i soggetti industriali e commerciali ed applica il c.d. "monitoraggio del ROL" per individuare la quota di interessi passivi deducibile nel periodo di imposta. Per questi soggetti, l'art. 96 co. 1 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli capitalizzati sono deducibili in ciascun periodo di imposta:

- sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- per l'eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. "ROL").

2.2 SOGGETTI IRES CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FINANZIARIA

L'art. 96 co. 5 del TUIR esclude dall'ambito di applicazione del precedente co. 1 (ossia, dal regime che si definirà meccanismo del ROL) i seguenti soggetti:

- le banche;
- gli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del DLgs. 87/928, ossia:
 - le SGR (L. 77/83); - le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all'albo;
 - le società previste dalla L. 1/91;
 - i soggetti operanti nel settore finanziario ex artt. 106 - 114 del DLgs. 385/93;
 - le società esercenti le altre attività finanziarie indicate nell'art. 59 co. 1 lett. b) del DLgs. 385/93;
 - le imprese di assicurazione;
 - le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

Per questi soggetti, infatti, è stato delineato un regime speciale all'interno del co. 5-bis dell'art. 96 del TUIR, secondo il quale gli interessi passivi, nonché gli oneri assimilati sono deducibili dalla base imponibile IRES nel limite del 96%.

2.3 SOGGETTI IRES CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPECIALI

Non applicano le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES prevista dall'art. 96 del TUIR:

- le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori ai sensi dell'art. 96 del DPR 21.11.99 n. 554;
- le società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del DLgs. 12.4.2006 n. 163;
- le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. 4.8.90 n. 240.

Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2008 n. 268, l'elenco sopracitato è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica. Per questo motivo, l'Amministrazione ha escluso che di tale deroga potesse beneficiare una consorzio con attività esterna concessionario del Ministero delle Infrastrutture, per il reperimento di capitale di debito al fine di realizzare specifici progetti. Nel caso in cui le attività individuate sopra, invece, siano svolte congiuntamente ad altre attività, la ris. Agenzia delle Entrate

3.8.2009 n. 200 ha precisato che “per evitare che il predetto regime di esclusione si estenda anche a soggetti che svolgono sostanzialmente attività diverse da quelle che l’articolo 96 del TUIR ha inteso agevolare, si è dell’avviso che l’esercizio delle attività che la norma richiama debba essere esercitato in via prevalente. A tal fine, si ritiene che la prevalenza debba essere accertata facendo riferimento al volume dei ricavi conseguiti”.

2.4 INTERESSI PASSIVI TOTALMENTE INDEDUCIBILI

Nonostante i soggetti IRES applichino i limiti alla deducibilità previsti dall’art. 96 co. 1 e 5-bis del TUIR, il successivo co. 6 del medesimo art. 96 stabilisce che restano ferme le ordinarie regole di “inededucibilità assoluta” degli interessi. Nella tabella che segue, quindi, vengono riepilogate le fattispecie di interessi oggettivamente indeducibili.

Interessi passivi indeducibili	Norma
Interessi passivi relativi agli immobili “patrimonio”, con l’esclusione degli interessi “di finanziamento”	Art. 90 co. 2 del TUIR
Interessi passivi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti che sono valutati ad un valore superiore al valore normale	Art. 110 co. 7 del TUIR
Interessi sui prestiti effettuati dai soci delle società cooperative	Art. 1 co. 465 della L. 30.12.2004 n. 311
Interessi di mora non ancora corrisposti	Art. 109 co. 7 del TUIR
Interessi passivi sulle liquidazioni IVA trimestrali	Art. 66 co. 11 del DL 30.8.93 n. 331
Interessi passivi relativi all’acquisto di mezzi di trasporto	Art. 164 del TUIR

Interessi passivi relativi all’acquisto di mezzi di trasporto

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47 (§ 5.3), l’art. 164 del TUIR, che disciplina i costi relativi ai mezzi di trasporto, costituisce un regime di carattere speciale dettato in relazione a tutti i costi, ivi compresi gli interessi passivi. Pertanto, per i mezzi di trasporto non si applica l’art. 96 del TUIR e gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente ai veicoli in questione potranno essere:

- interamente dedotti, se relativi ai mezzi di trasporto di cui al co. 1 lett. a) n. 1 e 2 dell’art. 164 del TUIR (veicoli “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” o “adibiti ad uso pubblico”);
- dedotti nella misura del 20% del loro ammontare (80% qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel co. 1 lett. b) dell’art. 164 del TUIR (veicoli a motore “il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1”);
- dedotti nella misura dell’70% se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto “dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta” (co. 1 lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR).

Con riferimento alla compilazione del modello UNICO, si ritiene che l’ammontare indeducibile di tali interessi debba essere indicato tra la variazione in aumento riguardante le spese indeducibili sostenute per i mezzi di trasporto, anziché nel rigo RF15 relativo agli interessi.

La disciplina dei cosiddetti “super-ammortamenti”

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della disposizione sui "super-ammortamenti":

- i soggetti titolari di reddito d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni.

Ambito oggettivo

Rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato, anche mediante contratti di leasing.

Sono, quindi, esclusi gli investimenti in:

- beni immateriali;
- beni "usati" (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati).

Considerando che, sotto il profilo della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa⁵, sono esclusi:

- i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita);
- i materiali di consumo.

Sono, inoltre, esclusi dall'agevolazione gli acquisti di:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.

Ulteriori esclusioni sono previste in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità.

Periodo agevolato

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato - e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato - occorre fare riferimento ai criteri generali del TUIR. Pertanto:

- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);
- analogo principio vale per gli investimenti in beni strumentali da parte dell'artista o del professionista, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i beni strumentali in genere non rilevano secondo il principio di cassa (circ. 90/2001, § 7.2)⁶.

Agevolazione

È prevista la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento.

In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

L'agevolazione riguarda anche i beni acquisiti in leasing.

Autovetture

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

- anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306 euro);
- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

Per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a:

- 25.306,39 euro (in luogo dell'ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan;
- 5.784,32 euro (in luogo dell'ordinario 4.131,66) per i motocicli;
- 2.892,16 euro (in luogo dell'ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.

Acconti

La norma sui "super-ammortamenti" non produce effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, viene stabilito che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Studi di settore

La norma agevolativa prevede l'irrelevanza dei "super-ammortamenti" ai fini degli studi di settore